

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

1.1 - Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali e precontrattuali tra le parti

relativi alla fornitura dei prodotti Total Test (in seguito "Fornitore"). Esse devono essere coordinate con le condizioni speciali eventualmente concordate per iscritto dalle parti o inserite nella conferma d'ordine scritta del Fornitore.

1.2. - A meno che non siano state specificatamente approvate per iscritto dal Fornitore dovranno, invece, ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni al Fornitore, anche se successive alle presenti condizioni generali.

2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

2.1 - Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma d'ordine scritta del Fornitore, nel momento in cui la conferma giunga a conoscenza del Cliente.

2.2 - Ad ordinazione ricevuta il Fornitore avrà 20 giorni di tempo, durante i quali l'ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del Cliente, per trasmettere la relativa accettazione.

2.3 - Tuttavia se le condizioni indicate nell'ordine del Cliente differiscono da quelle della conferma scritta del Fornitore, queste ultime valgono come nuova proposta ed il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione o accetta i prodotti forniti senza espressa riserva scritta.

3 - ESCLUSIONE

3.1 - I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma scritta del Fornitore e non comprendono oneri e/o prestazioni non espressamente menzionati.

3.2 - Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto di sistema, l'installazione delle apparecchiature fornite, specifici collaudi diversi da quelli indicati nella documentazione tecnica del Fornitore, corsi di addestramento, assistenza all'avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma d'ordine scritta del Fornitore, ivi compresi eventuali disegni. Il montaggio in opera è escluso dalla fornitura se non espressamente previsto.

3.3 - Analogamente i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nel prezzo, se non risulta altrimenti dalla conferma d'ordine scritta del Fornitore.

3.4 - La fornitura avviene sempre ed esclusivamente senza cessione di tecnologia da Fornitore a Cliente. La proprietà industriale del progetto e la proprietà intellettuale del software di bordo macchina sono e rimangono esclusivamente di proprietà Total Test anche quando questo ultimo viene concepito e prodotto su espressa delega del Cliente.

4 - DATI TECNICI, DISEGNI E DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA

4.1 - I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi del Fornitore hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per il Fornitore, che non assume alcuna responsabilità in caso di difformità e/o inesattezze, salvo che tali dati non siano espressamente previsti come vincolanti nella conferma d'ordine.

4.2 - I pesi si intendono sempre indicati a titolo informativo, salvo il caso di forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso.

4.3 - Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse opportune.

4.4 - Qualora il cliente proponesse delle modifiche tecniche a quanto previsto dal Fornitore nella propria conferma d'ordine, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti.

4.5 - Il Cliente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni eventualmente consegnatigli, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà del Fornitore e che il Cliente non può consegnare né rendere noti a terzi, né riprodurre senza autorizzazione scritta.

5 - CONSEGNE

5.1 - Salvo patto contrario, le forniture si intendono per merce resa Franco Fabbrica (EXW Incoterms 2000 per forniture all'estero) nel deposito indicato dal Fornitore, senza imballaggio.

E' facoltà del Fornitore eseguire consegne parziali o consegne prima della scadenza. Nel caso di fornitura con pagamento contro assegno, o forma equivalente, il Fornitore si riserva comunque la scelta del vettore. Gli imballaggi sono fatturati al costo e non sono restituibili. Eventuali reclami per vizi palesi (cioè riconoscibili al momento del ricevimento della merce) devono essere fatti per iscritto entro il termine perentorio di otto giorni dal ricevimento.

5.2 - Con la rimessione dei prodotti al Cliente o al vettore, il Fornitore si libera dell'obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se venduta franco destino.

5.3 - I termini di consegna non hanno carattere perentorio e sono indicati a mezzo data di calendario.

5.4 - Se non diversamente pattuito dalle parti, i termini di consegna iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintanto che non vi abbia provveduto.

5.5 - I termini di consegna si intendono adeguatamente prolungati di diritto:

1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi;

2) qualora cause indipendenti dalla diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti;

3) se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente.

5.6 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintanto che il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.

5.7 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della scadenza stabilita.

5.8 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta ed il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la sua custodia.

5.9 - Ogni avaria che si verifichi durante il trasporto dovrà essere contestata al vettore dal Cliente, a suo nome e nel suo interesse.

5.10 - Il Fornitore non sarà tenuto ad alcuna penale e/o risarcimento di danni, salvo diverso accordo scritto, nelle seguenti ipotesi (oltre che negli altri casi espressamente contemplati nelle presenti condizioni generali):

- se il materiale sia stato temporaneamente sostituito dal Fornitore con altro dato a prestito;
- se il Cliente non è pronto a ricevere il materiale.

6 – COLLAUDI, VALIDAZIONE

6.1 - Montaggio e collaudo in opera, se pattuiti, verranno eseguiti dal Fornitore sempre a spese del Cliente secondo le condizioni previamente concordate per iscritto.

L'eventuale richiesta di collaudo deve essere indicata nella richiesta d'offerta o al più tardi nell'ordine d'acquisto.

Qualora il Cliente ritiri la merce senza valersi del diritto di collaudo eventualmente pattuito presso il Fornitore, la merce stessa si considera accettata incondizionatamente come vista e piaciuta, con conseguente decadenza dal diritto di garanzia sia per eventuali vizi palesi che per vizi occulti. Nel caso di pagamento parziale al collaudo presso Fornitore (FAT) il Cliente dovrà comunque farvi fronte nonostante la rinuncia ad assistere. Total Test rilascerà un suo documento interno di collaudo e validazione.

6.2 - Collaudi speciali, eventualmente previsti nella conferma d'ordine scritta, verranno eseguiti a spese del Cliente nello stabilimento indicato dal Fornitore ed alle condizioni da questi stabilite.

Eventuali parcelle o trasferte di collaudatori sono a carico del Cliente.

Il Cliente si impegna ad utilizzare le merci acquistate solo secondo le prescrizioni ed istruzioni di funzionamento e manutenzione del Fornitore, prescrizioni delle quali si dichiara già edotto, in quanto fornite dietro semplice richiesta del Cliente e comunque disponibili sul sito www.totaltest.it.

7 - PAGAMENTI

7.1 - Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma d'ordine scritta presso il domicilio del Fornitore o presso l'Istituto di credito da lui indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per il Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 11.

7.2 - Per nessun motivo e a nessun titolo, neppure in caso di ritardi nella consegna di materiali, nel montaggio, o di contestazioni di qualsiasi natura, il Cliente potrà differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite.

8 - GARANZIA

8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti forniti, intendendosi cioè che essi corrispondano per quantità, caratteristiche e prestazioni a quanto da lui espressamente indicato; non si assume, invece, alcuna responsabilità per l'eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con prodotti del Fornitore anche se le singole apparecchiature sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque strettamente circoscritta a quanto compreso nei suddetti schemi o disegni.

8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti, salvo che il Fornitore abbia espresso la garanzia in ore di lavoro del prodotto nella propria documentazione tecnica o nella conferma d'ordine, nel qual caso la durata della garanzia

coinciderà con quanto dichiarato dal Fornitore. Per i prodotti o componenti sostitutivi, la garanzia di dodici mesi decorre dal giorno della loro sostituzione, anche nell'eventualità in cui la garanzia originaria dell'intero prodotto scada successivamente al termine dei dodici mesi.

8.3 - Entro il periodo di garanzia il Fornitore, al quale il Cliente non più tardi di otto giorni dalla loro scoperta, abbia denunciato per iscritto l'esistenza di difetti e/o vizi occulti, si impegna, a sua scelta, a riparare o a sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che risultassero effettivamente difettosi e/o viziati.

8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente.

Tuttavia qualora il Fornitore, d'accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno, a sua insindacabile scelta, svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest'ultimo sosterrà le spese del viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.

8.5 - La garanzia decade per i prodotti non usati in modo conforme alle indicazioni del Fornitore, e qualora i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente, qualora abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente, siano stati modificati, riparati o smontati, anche in parte, senza l'autorizzazione del Fornitore, o fuori dalle sue officine o da quelle da esso autorizzate. Il Fornitore inoltre non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: anelli di tenuta, ecc.).

8.6 - Le spese di mano d'opera per interventi in garanzia sono a carico del Cliente. Eventuali ritardi nell'intervento del Fornitore non danno diritto per il Cliente al risarcimento dei danni né a proroga dei diritti di garanzia.

Il pronto intervento in garanzia da parte del Fornitore rimane subordinato all'osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente

Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore e dovranno dal Cliente essere rispediti in Porto Franco. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Cliente. La garanzia di cui al presente articolo sostituisce la garanzia prevista per legge ed ogni altra responsabilità comunque originata dai prodotti forniti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9 in materia di responsabilità civile per danno da prodotto difettoso. In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il Cliente può pretendere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni diretti ed indiretti (inclusi quelli derivanti da fermo del prodotto della macchina o sistema del Cliente che incorpori il prodotto per il tempo durante il quale perduri l'inoperosità).

9 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL FORNITORE

9.1 - Il Fornitore sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose causati da vizi o difetti del prodotto fornito entro i limiti (di applicazione, di importo, ecc.) previsti dalla propria polizza RCP. Analogamente il Fornitore sarà responsabile per i costi e le spese sostenute dal Cliente in relazione a campagne di ritiro o di richiamo dei prodotti venduti dal Fornitore o di proprie macchine o sistemi che incorporino i prodotti del Fornitore, cioè nei limiti (di applicazione, di importo, ecc.) della propria polizza RCP per la parte concernente il recall.

10 - RISERVA DI PROPRIETA'

10.1 - Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.

11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

11.1 - Il contratto di fornitura potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente:

- 1) ometta o ritardi i pagamenti dovuti di oltre 30 giorni dalla scadenza pattuita;
- 2) ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art. 5;
- 3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 4.

11.2 - Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia soggetta ad una qualsiasi procedura concorsuale.

12 - RECESSO CONVENZIONALE

12.1 - Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca, nei termini stabiliti in contratto, le garanzie che aveva promesso, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto senza necessità di preavviso, salvo il suo diritto al risarcimento dei danni subiti.

13 - LEGGE APPLICABILE

13.1 - I contratti di fornitura intervenuti fra le parti sono disciplinati dalla legge italiana, anche se stipulati con cittadini esteri e/o relativi a materiali forniti all'estero.

14 - FORO COMPETENZA

14.1 - Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione dei contratti di fornitura intervenuti fra le parti ove l'azione sia promossa dal Cliente è esclusivamente competente il Foro del Fornitore, ove invece l'azione sia promossa dal Fornitore è competente oltre al Foro del Fornitore medesimo ogni altro Foro.

Data

Cliente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del Codice civile, si intendono espressamente approvate le seguenti clausole: 2.2 irrevocabilità dell'ordine; 4.3 modifiche ai prodotti; 5.2 passaggio dei rischi; 5.3 termini di consegna; 5.6 sospensione consegna; 5.10 esclusione risarcimento per ritardo giustificato; 6.1 decadenza dalla garanzia; 6.2 diritto di recesso; 7.2 deroga all'eccezione d'inadempimento; 8.1 limiti di responsabilità per abbinamento

con macchine o sistemi non del Fornitore; 8.2 durata della garanzia; 8.3 rimedi in garanzia; 8.4 modalità operative della garanzia; 8.5 decadenza dalla garanzia; 8.6 limitazioni di responsabilità nella garanzia; 9.1 limitazioni al risarcimento per responsabilità civile e per ipotesi di recall; 11.2 condizione risolutiva; 12.1 recesso convenzionale; 14.1 foro competente.